

Rientro dei capitali:  
dalle polizze  
ai contanti  
dai quadri ai gioielli,  
le regole da seguire

Ceppellini e Lugano ▶ pagina 39

**VOLUNTARY DISCLOSURE**

## Rientro dei capitali: le regole per i contanti

Ceppellini e Lugano ▶ pagina 39

**Rientro dei capitali.** La voluntary internazionale e domestica può riguardare anche l'emersione di denaro

# Disclosure, controlli sui contanti

Necessario fornire gli elementi che permettono di risalire all'anno di costituzione delle somme

**Primo Ceppellini  
Roberto Lugano**

■ Ci sono diverse questioni irrisolte a proposito delle attività che possono essere oggetto di **disclosure**: alcune erano note fin dall'inizio, altre stanno emergendo dalla prassi operativa.

Il tema principale è come associare un anno di riferimento ai **contanti** a disposizione dei contribuenti. Il problema interessa sia l'emersione nazionale che quella internazionale. È evidente che è raro che si possa fornire una documentazione che consenta di datare i redditi percepiti in contanti e non dichiarati. Per questo motivo spesso i contribuenti non sono assolutamente in grado di dimostrare in quali anni si sono formate le ricchezze a seguito di ricavi o compensi non dichiarati. Chi presenta l'istanza tenderà probabilmente a sostenere che si tratta solo di somme antecedenti al 2010, tuttavia è probabile che il fisco ritenga esattamente il contrario, in assenza di una (impossibile) dimostrazione. In tal senso sarà opportuno che il contribuente fornisca all'agenzia delle **Entrate** tutti gli elementi che consentono "ragionevolmente" di presumere l'anno di effettiva costituzione delle somme. Evidenziamo alcuni casi concreti.

### Ricavi non dichiarati

Facciamo il caso di un contri-

bueno che svolge un'attività d'impresa in Italia al dettaglio e che ha sempre conservato in contanti i ricavi non dichiarati. Dopo 10 anni di attività la somma accantonata potrebbe essere consistente ed effettivamente risalente ad anni non più accertabili. Si ritiene che, in questo caso, il contribuente possa utilizzare le variabili della propria struttura produttiva (anche eventualmente usando parametri e studi di settore) per dimostrare al fisco quale è stato il "nero" medio per anno e in tal modo dovrebbe poter riuscire a escludere una parte dell'importo dalla tassazione.

### Contanti per successione

Un altro caso frequente riguarda i contribuenti che hanno ricevuto per successione un'importante somma in contanti. In questo caso, in termini di dimostrazione al fisco sono evidentemente avvantaggiati i soggetti che hanno svolto un'attività diversa e a minor rischio di evasione rispetto a quella che ha generato i contanti attribuibili al de cuius: ad esempio il padre deceduto era un imprenditore, il figlio è sempre stato un lavoratore dipendente. Nel caso di figlio che prosegue l'attività del padre è probabile che si ricada nel caso precedente.

### Reddito straordinario

Il terzo caso riguarda un contribuente che ha ottenuto un reddito "straordina-

rio" rispetto alla normale attività. Si pensi al caso della vendita di un immobile o di una partecipazione che ha generato una parte del reddito in contanti e non dichiarato. In questa ipotesi l'attribuzione della somma allo specifico contratto rende evidente la controparte e cioè il soggetto compratore che ha versato i contanti.

Dagli esempi appena visti emergono due considerazioni:

- ogni caso è particolare per cui diventa difficile pensare a regole specifiche e analitiche in termini di prassi che possano risolvere il problema dell'anzianità dei contanti;
- proprio per questo è indispensabile al più presto che vengano delineate linee guida generali che evidenzino una disponibilità delle autorità fiscali a prendere in esame indizi e fatti proposti dal contribuente e che evitino la presunzione assoluta, da parte degli uffici, che i contanti sono redditi degli anni accertabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

